



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 111 del reg.	Oggetto: ART. 14 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 COMPARTO REGIONI E ENTI LOCALI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PEScina PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE SERVIZIO "POLIZIA LOCALE"
Data 16/12/2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore		X
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**ART. 14 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 COMPARTO REGIONI E ENTI LOCALI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PEScina PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE SERVIZIO "POLIZIA LOCALE"**" - e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto **ART. 14 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 COMPARTO REGIONI E ENTI LOCALI**
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PESCINA
PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE SERVIZIO "POLIZIA LOCALE"

IL PROPONENTE

Premesso:

- **che** l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);

- **che** la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- **che**, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- **che** con nota prot. n° 11504 del 18.11.2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 8522 in data 19.11.2021, il Comune di Pescina (Aq) ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo, cd. scavalco condiviso, a tempo parziale (6 ore settimanali) e determinato, della dipendente Barbieri Gina, impiegata presso Questo Ente con il profilo di Agente di Polizia Locale, categoria "C";

- **che** con nota prot. n. 8671 del 24.11.2021 il Comandante della Polizia Locale del nostro comune ha espresso "parere favorevole" in merito al predetto scavalco;

- **che** con nota acquisita al prot. n° 9110 la dipendente Gina Barbieri ha espresso consenso formale allo scavalco condiviso in oggetto, a tempo determinato, parziale (6 ore settimanali) e determinato presso il Comune di Pescina;

Ritenuto che per poter dare seguito a quanto sopra occorre procedere, da parte dei due comuni coinvolti, all'approvazione di apposita convenzione il cui schema, all'uopo predisposto, è allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il T.U.E.L.

Visto il Decreto Lgs.vo n° 165/2001;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE


Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, approvare lo SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARSO ED IL COMUNE DI PESCHINA PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004 che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Dare mandato al competente responsabile di servizio per la relativa sottoscrizione.

Rinviare lo schema, così come approvato, al Comune di pescina, per la relativa sottoscrizione.

Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma T.U., approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

IL PROPONENTE



PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 16.12.2021

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CARSOLO ED IL COMUNE DI PESCHINA PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA

ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali
sottoscritto il 22.01.2004

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale del Comune di Carsoli,

con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il **Comune di Pescina**, con sede in Piazza Mazzarino 67057, Pescina C.F., rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile ed agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° _____ del _____;

E

Il **Comune di Carsoli**, con sede in Piazza Della Libertà, 1 67061, Carsoli, P.I. 00217280668 rappresentato da _____, Responsabile dell'Area " _____", il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

- **che** l'ordinamento degli Enti Locali/(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);

- **che**, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- **che**, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- **che**, con Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _____ il Comune di Carsoli, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Pescina per l'utilizzo parziale presso il Comune di Pescina, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di risorse umane in forza presso il Comune di Carsoli, nella persona dell'agente Gina Barbieri Cat. C posizione economica C1 - inquadrato nel Servizio di Polizia Locale del Comune di Carsoli - previo consenso del lavoratore, ed approvato il relativo

schema di convenzione, autorizzando il Responsabile del Servizio Vigilanza a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Carsoli la presente Convenzione;

- **che**, quanto sopra è stato determinato in accoglimento della richiesta prot. N° 11504 del 18.11.2021 in tal senso, avanzata dal Sindaco del Comune di Pescina, seppur per un periodo di tempo limitato in considerazione delle esigenze del servizio, per n° 6 ore settimanali – c.d. scavalco condiviso – a tempo parziale.

- **che** con Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _____ il Comune di Pescina, a sua volta, ha determinato di convenzionarsi con il Comune di Carsoli per l'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di personale del Comune di Carsoli, nella persona dell'Agente di P.L. Gina Barbieri approvando il relativo schema di convenzione ed autorizzando la stipula della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Carsoli da parte del Comune di Pescina, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze del comune di Pescina, per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e.i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Carsoli acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Pescina, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Carsoli ha individuato, così come richiesto dal Comune di Pescina, l'Agente Gina Barbieri in quanto il lavoratore interessato è inquadrato in Cat. C posizione economica C1 – Servizio Polizia Locale e tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 Maggio 2022.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Pescina, e quindi il tempo di utilizzo da parte del suddetto Comune, è pari a n. 6 (sei) ore settimanali su 36 ore settimanali, da effettuarsi nel modo seguente:

- 30 ore settimanali presso il Comune di Carsoli
- 6 ore settimanali presso il Comune di Pescina

come da calendario stabilito tra le parti, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Calendario:

Il Comune di Pescina potrà organizzare la prestazione del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Al Dipendente in argomento, a norma dell'art. 14 comma 5, viene riconosciuto il trattamento stipendiale attualmente in godimento per le ore di effettivo utilizzo presso ciascun Comune.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo con l'amministrazione comunale di Carsoli e l'amministrazione comunale di Pescina.

Art. 5 Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del comune di Carsoli, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Carsoli), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Pescina, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Pescina utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Carsoli con le seguenti modalità:

- a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Pescina richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Carsoli per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Carsoli ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 6 Oneri finanziari e Riparto

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento, utilizzato dal Comune di Pescina in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, che è previsto in virtù della presente convenzione in n. 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al sabato, e si accollano l'onere finanziario relativo alla retribuzione tabellare

Gli oneri finanziari (trattamento economico fondamentale e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato sono i seguenti:

- a) Costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio nei limiti previsti dall'art. 14, co. 5 del CCNL del 22/01/2004;
- b) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato.

L'Ente utilizzatore, Comune di Pescina, rimborserà al Comune di Carsoli, mensilmente entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo di riferimento alla prestazione resa e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di Carsoli, gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente in argomento presso il suddetto Ente utilizzatore.

Il Comune di Carsoli corrisponderà, invece, direttamente al predetto interessato quanto dovuto a titolo di stipendio.

Art. 7 Verifiche inerenti la Convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 Eventuali Modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

Art. 10 Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11 Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Pescina utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;

- b) quando il Comune di Carsoli contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di o comunque ostacolando senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune di Pescina non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti.

Art. 12 Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione. Il foro competente è quello di Avezzano.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

data

Per il Comune di Carsoli

Per il Comune di Pescina

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 271 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 13.01.2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
